

Pubblicato il 25/09/2024

N. 01357/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cortale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzo Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

So.Ri.Cal. S.p.A. - Societa' Risorse Idriche Calabresi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Alessandro Lipani, Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Lollo in Catanzaro, via Indipendenza 13;

Comune di Scandale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- del decreto n. 60 del 30.12.2022 del Commissario straordinario dell'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l'"approvazione del cronoprogramma ai sensi dell'"art. 18-bis, L.R. 32/2022;
- del decreto n. 1 del 20.01.2023 del Commissario straordinario dell'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto modifica del decreto n. 60 del 30.12.2022;
- del decreto n. 9 del 22.02.2023 del Commissario straordinario dell'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l'"aggiornamento/implementazione dell'"Allegato A del decreto commissariale n. 1/2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le deliberazioni n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022 del Commissario straordinario dell'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nelle parti d'"interesse del Comune ricorrente.

Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Comune di Cortale il 14/2/2024:

del decreto n. 1 del 10.01.2024 del Commissario straordinario dell'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l'"approvazione del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di So.Ri.Cal. S.p.A. - Società Risorse Idriche Calabresi;

Vista la sentenza parziale n.293 del 27/2/2024 recante declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse in relazione all'impugnativa dei decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 23.2.2023 e depositato in pari data il Comune di Cortale ha esposto:

-) in conformità al disposto del d.lgs. n. 152/2006 esso gestisce il ciclo integrato delle acque ed il servizio idrico integrato, costituito dall'unione verticale dei tre segmenti dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in modalità di gestione diretta in quanto proprietario e titolare delle condotte idriche, degli impianti di captazione dell'acqua (pozzi), di serbatoi di accumulo delle acque, sui quali ha di recente installato impianti fotovoltaici per la funzionalità energetica/elettrica;

-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022 la Regione Calabria ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (anche solo ARRICAL) ente pubblico non economico munito di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato (S.I.I.) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato quale nuovo ente di governo dell'A.T.O. unico regionale;

-) con successiva l.r. 32/2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 235 del 21.10.2022) alla precitata l.r. 10/2022 è stato aggiunto l'art. 18-*bis*, recante «*Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato*» adottate per favorire la “unicità della gestione” del servizio nell'A.T.O. disponendo che «*L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa*»;

-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato la società SORICAL S.p.A. (anche solo SORICAL) quale gestore unico del S.I.I. per l'intera circoscrizione regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha proceduto all'affidamento esecutivo del servizio in favore della stessa per 30 anni con decorrenza dall'1.1.2023;

-) con decreto n. 60 del 30.12.2022, il Commissario straordinario ha quindi approvato il cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18-*bis* l.r. 10/2022, poi modificato in parte qua e riapprovato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e poi ulteriormente modificato *in parte* e riapprovato con decreto n. 9 del 22.02.2023, mediante “aggiornamento/ implementazione” della «Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A.»;

-) il suddetto cronoprogramma richiama la nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata da ARRICAL a tutti i Comuni calabresi ove si evidenzia che: *[i]* il processo di subentro di SORICAL nelle gestioni comunali sconta la complessità delle operazioni necessarie all'effettiva presa in carico del servizio stesso per ogni singolo Comune; *[ii]* tale processo necessita di un periodo di progressivo subentro alle gestioni esistenti, funzionale sia alla corretta implementazione delle attività che alla ricognizione dei singoli

impianti da trasferire e che compongono lo schema idropotabile, fognario e depurativo a servizio di ogni comunità; [iii] l'effettivo subentro nella gestione del servizio da parte del gestore unico regionale individuato non può essere istantaneo, ma subordinato ad un cronoprogramma che descriva in termini anche territoriali la tempistica e la strategia di presa in carico del servizio; [iv] nel transitorio rimane in capo al singolo Comune la conduzione e l'erogazione del servizio alle singole utenze nelle more dell'effettiva presa in carico da parte del gestore unico individuato, così come rimangono in essere, sebbene in proroga tecnica fino all'effettivo subentro del gestore unico, tutte le attività gestionali ancorché affidate a ditte o imprese esterne all'amministrazione comunale;

-) per effetto di tali provvedimenti, a decorrere dall'1.1.2023 la SORICAL, quale gestore unico, non effettua la gestione del S.I.I. ricomprensente i tre segmenti (distribuzione delle acque, fognatura e depurazione delle acque reflue) ma continua la gestione della fornitura idropotabile all'ingrosso pur subentrando nella riscossione della tariffa, trattenendo, sugli incassi delle bollette dell'intero S.I.I., le "proprie" spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso e per debiti pregressi e riversando ai Comuni l'eccedenza dell'incasso onde consentir loro la copertura dei "propri" costi di gestione;

-) inoltre, SORICAL potrà trattenere sugli incassi 2023 le quote della rata annuale scaduta e non pagata e trasferire la maggiorazione degli incassi ai gestori esistenti per la copertura dei "propri" costi di gestione, al netto dei nuovi costi amministrativi emergenti per la gestione unica dell'ambito regionale e nelle more della completa presa in carico da parte di SORICAL anche della gestione operativa (art. 12 cronoprogramma);

-) da ciò deriverebbe, per il Comune ricorrente, un sistema in cui, nella "fase transitoria" necessaria all'integrale subentro, i costi e i debiti del servizio rimarrebbero a carico delle gestioni esistenti, mentre gli incassi e i crediti confluiscono integralmente in SORICAL con immediata

improseguibilità della gestione del S.I.I. da parte dei Comuni e il rischio di situazioni di grave squilibrio economico-finanziario a danno degli stessi.

1.1- Ritenendo illegittimi gli epigrafati provvedimenti, il Comune di Cortale li impugna per i seguenti motivi di diritto:

1) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 173 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune ricorrente, osservando che il subentro “immediato” di SORICAL nella riscossione della tariffa a fronte del mantenimento della gestione nei Comuni comporti l’assunzione delle sole “attività” e non delle “passività” rimaste in capo ai Comuni uscenti, denuncia violazione degli artt. 153 e 173 del d.lgs. 152/2006, i quali prevedono che il gestore del S.I.I. subentri nella gestione assumendone tutti i relativi oneri ed obblighi, sia per le poste attive (es.: riscossione della bolletta e dei crediti) che per le poste passive (es: i mutui e i costi/debiti afferenti alla gestione del servizio medesimo).

Inoltre, il Comune contesta il percorso di aggregazione a formazione progressiva del citato cronoprogramma della fase preliminare che non coinvolgerebbe gli enti locali con i quali, invece, devono essere obbligatoriamente definiti e perfezionati i rapporti ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 267/2000, e dell’art. 153, comma 1, d.lgs. 152/2006, avviando le trattative volte a determinare l’aggregazione nella gestione unica d’ambito.

2) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis della L.R. 10/2022 introdotto dall’art. 3 della L.R. 32/2022 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione ai principi di cui agli artt. 147, 153 e 173 d.lgs. 152/2006 e per violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Il Comune ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, L.R. 10/2022 laddove interpretata nel senso che non preveda il passaggio a SORICAL delle attività di riscossione della tariffa solo

contestualmente alla messa a disposizione dei gestori esistenti onde coprire tutti i segmenti del S.I.I. (captazione, adduzione, fognatura, depurazione). In tal caso sussisterebbe violazione delle competenze del legislatore regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che riconduce l'affidamento del servizio idrico integrato alla potestà legislativa esclusiva statale, mediato dai principi dettati dal legislatore statale con il d.lgs. 152/2006 in tema di unicità della gestione e di divieto di subentri frazionati di cui ai precitati artt. 153 e 173, non consentendo dette norme un subentro solo "parziale" limitato alle sole poste attive del servizio senza curarsi delle passività dello stesso, addirittura riscuotendo la tariffa e lasciando ai gestori i costi della gestione, riversando agli stessi le sole (eventuali) eccedenze della tariffa all'esito dello scorporo dei costi per la captazione dell'acqua e di quelli a copertura della morosità.

Altro parametro di incostituzionalità viene individuato nell'art. 81 Cost., mediante il quale «lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio», in quanto detta gestione provocherebbe un grave squilibrio economico-finanziario in capo ai gestori esistenti, votati al dissesto.

Altro parametro sarebbe costituito dall'art. 97 Cost., ponendosi la novella legislativa in violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Ancora, prevedendo il subentro immediato nella riscossione della tariffa da parte di SORICAL con il mantenimento dell'accollo dei costi in capo ai gestori esistenti l'art. 18-bis, L.R. 10/2022, violerebbe l'art. 119 Cost., interferendo con «l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa» del Comune di Pianopoli, costretto, per effetto di una disposizione regionale, ad accollarsi costi per la gestione di un servizio affidato ad altro soggetto pubblico.

3) Incompetenza – Illegittimità costituzionale dell'art. 17 commi 1 e 7 della L.R. 10/2022 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione

al principio di cui all'art. 142 del D.Lgs. 152/2006.

Viene contestata la nomina di un Commissario straordinario, in luogo della costituzione degli organi dell'Autorità di Ambito previsti dalla l.r. n. 10/2022, che darebbe luogo ad un esautoramento del coinvolgimento degli enti locali competenti.

In tale ottica, anche l'art. 17, comma 7, della l.r. 10/2022 sarebbe affetto da incostituzionalità, non prevedendo la normativa statale, cui pertiene in via esclusiva la disciplina della materia della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e dell'affidamento della gestione di detto servizio giusta disposizioni costituzionale epigrafata, che anzi imporrebbe alle Regioni di consentire necessariamente la partecipazione degli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, alle attività relative alla scelta della forma di gestione e anche all'affidamento della gestione e al relativo controllo, oltretutto alla determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza.

Si soggiunge peraltro che il Commissario straordinario nominato ex art. 17, L.R. 10/2022, dunque monocraticamente da parte del Presidente della Giunta regionale, senza alcuna forma di concerto con gli enti locali e/o con i gestori esistenti, espleta tutte le attività, ivi incluse quelle di competenza degli organi rappresentativi degli enti locali.

Da ciò deriverebbe anche vizio di incompetenza, nel senso che l'illegittimità della nomina del Commissario straordinario, nella parte in cui sostituisce anche la rappresentanza della comunità d'ambito, determina il vizio d'incompetenza all'adozione dei provvedimenti impugnati, di spettanza degli organi dell'Autorità aventi struttura partecipativa delle determinazioni degli enti locali.

2- Con memoria depositata l'1.3.2023 la Regione Calabria si è costituita per resistere al ricorso.

3- Con memoria depositata l'8.3.2023 la SORICAL si è costituita per resistere al ricorso.

4- Con memoria depositata il 31.3.2023 la SORICAL ha depositato il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 9 del 22.2.2023 con relativo allegato, avente ad oggetto *“Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 – Aggiornamento/implementazione allegato A), denominato “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A.”.*

5- Con atto depositato l'1.4.2023 si è costituita l'ARRICAL per resistere al ricorso.

6- Alla camera di consiglio del 5.4.2023, con ordinanza n. 150 del 6.4.2023 è stata rigettata l'istanza cautelare.

7- In data 16.1.2024 SORICAL ha depositato il decreto del Commissario straordinario di ARRICAL n. 1 del 10.01.2024, con cui si procedeva all'approvazione di un Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria.

8- All'udienza pubblica del 24.1.2024 il Collegio:

-) con ordinanza n. 148 del 30.1.2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. questione di improcedibilità del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti a motivo dell'adozione del succitato provvedimento commissariale del 10.1.2024 con il nuovo piano di transizione, adottato all'esito di un'istruttoria e della verifica dello stato degli adempimenti propedeutici al subentro del nuovo gestore unico del S.I.I., nell'approvare il Piano operativo di transizione alla nuova gestione unica, conferma la fatturazione e riscossione, che lo renderebbero dotato di propria autonomia ed efficacia lesiva onerando parte ricorrente alla sua rituale impugnazione, in assenza della quale andrebbe dichiarato il difetto di interesse della stessa alla coltivazione del ricorso principale e dell'atto di motivi aggiunti, dando termine alle parti per dedurre (rispetto alle quali parte ricorrente ha depositato memoria il 14.2.2024).

-) con successiva sentenza non definitiva n. 293/2024 –pubblicata il 27.2.2024 successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti di cui a seguire- il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e l’atto di motivi aggiunti con riferimento alla domanda principale limitatamente all’impugnazione dei decreti commissariali n. 60 del 30.12.2022, n. 1 del 20.1.1023 e n. 9 del 22.2.2023, disponendo istruttoria in ordine alla data di pubblicazione e di notifica delle deliberazioni commissariali n. 9 del 2023 e n. 12 del 2023.

9- Nelle more, con atto notificato il 14.2.2024 e depositato in pari data il Comune di Cortale ha interposto MOTIVI AGGIUNTI avverso il precitato provvedimento commissariale n. 1/2024, che si colloca nella stessa sequenza procedimentale dei precedenti provvedimenti già impugnati, reiterandone i vizi, avverso il quale si propongono, pertanto, motivi aggiunti.

9.1- In particolare si deduce:

1) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 173 del D.Lgs. 152/2006.

Afferma il Comune ricorrente che il provvedimento impugnato, continuando a prescrivere le modalità di subentro frazionato del nuovo gestore unico SORICAL, mutuerrebbe la violazione degli artt. 153 e 173 d.lgs. 152/2006 dedotta in riferimento al primigenio provvedimento impugnato (motivo n.1 del ricorso principale).

In particolare si rileva che:

-) il subentro frazionato prevede in capo al gestore unico le sole “attività” e la riscossione della tariffa da SORICAL, escludendo le “passività”, ossia la gestione dell’intero servizio con relativi costi e responsabilità, che rimarrebbero in capo ai Comuni e ai gestori uscenti, con violazione della normativa statale di cornice, come peraltro ribadito dal Piano Operativo;
-) il Piano Operativo si limita a “dettagliare e implementare le singole attività/fasi di attuazione del cronoprogramma per il subentro nella

gestione operativa...” senza definire/stabilire in maniera chiara le modalità del subentro stesso, ed inoltre mancherebbe la regolamentazione transitoria dei rapporti tra Gestore unico e Gestori esistenti fino al perfezionamento del “subentro” da condividere e sottoscrivere anche dall’ARRICAL e destinata a garantire la continuità del servizio pubblico, a stabilire e regolamentare una serie di obiettivi strategici di qualità del servizio e di qualità ambientale, nonché a garantire le adeguate risorse economiche a tal fine necessarie a tutti gli attori coinvolti, in particolare il canone di gestione a carico di SORICAL (solitamente pari alla refusione delle spese di gestione) e il contributo in conto capitale a carico di SORICAL (solitamente pari alle rate dei mutui);

-) la misura del canone di gestione e del contributo in conto capitale a carico di SORICAL S.p.A. dovrà in ogni caso essere stabilita con modalità atte a garantirne la compatibilità con le entrate da tariffa e la relativa regolamentazione.

2) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis della L.R. 10/2022 introdotto dall’art. 3 della L.R. 32/2022 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione ai principi di cui agli artt. 147, 153 e 173 D.Lgs. 152/2006 e per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.

Il ricorrente ripropone, con riferimento all’atto gravato da motivi aggiunti, le medesime censure di incostituzionalità contenute nel motivo n. 2) del ricorso principale.

3) Incompetenza – Illegittimità costituzionale dell’art. 17 commi 1 e 7 della L.R. 10/2022 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione al principio di cui all’art. 142 del D.Lgs. 152/2006.

Il ricorrente ripropone, con riferimento all’atto gravato da motivi aggiunti, le medesime censure anche di incostituzionalità contenute nel motivo n. 3) del ricorso principale.

- 10- Con atto depositato l'1.3.2024 la SORICAL ha resistito all'atto di motivi aggiunti.
- 11- Alla camera di consiglio del 6.3.2024 con ordinanza n. 154 pubblicata l'11.3.2024 è stata accolta l'istanza cautelare mediante solerte fissazione dell'udienza di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., all'udienza pubblica del 19.6.2024.
- 12- Con atto notificato e depositato il 26.3.2024 il Comune ricorrente ha formulato riserva di appello ai sensi dell'art. 103 c.p.a.
- 13- In data 9.5.2024 distintamente la SORICAL e l'ARRICAL hanno depositato documenti in adempimento dell'istruttoria disposta dal Collegio.
- 14- Il 18.5.2024 la SORICAL ha depositato memoria osservando che:
-) quanto al decreto n. 1/2024 il gravame è inammissibile per carenza di interesse non risultando lesivo il provvedimento impugnato, al pari dei precedenti decreti commissariali, in difetto di accordi operativi cui sarebbe stata demandato il subentro nella riscossione;
 -) il gravame è tardivo essendo stata la delibera n. 9/2022 –di individuazione di SORICAL quale gestore unico- notificata al Comune il 27.10.2022 mentre la delibera n. 12 del 2022 si è limitata a dare atto dell'adempimento degli obblighi prescritti per il gestore della convenzione il 25.10.2022;
 -) non residuerebbe alcun interesse alla contestazione delle suddette delibere non arrecando esse al ricorrente alcun pregiudizio;
 -) sussisterebbe infondatezza dei vizi contestati da parte ricorrente, in particolare quanto al dedotto vizio di incompetenza.
- 15- All'udienza pubblica del 19.6.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

- 16- Si premette che, come eccepito dalla resistente SORICAL, avendo il Collegio pronunciato sentenza non definitiva di improcedibilità del ricorso principale con riferimento all'impugnazione dei decreti commissariali n. 60

del 30.12.2022, n. 1 del 20.1.1023 e n. 9 del 22.2.2023, l'odierno contenzioso resta in vita unicamente per quanto concerne le deliberazioni commissariali n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022 oltre che al sopravvenuto decreto commissariale n. 1 del 2024, gravato di motivi aggiunti.

16.1- Solo in via incidentale si osserva che, anche qualora si ritenesse, a tutto concedere, che per la formulazione del Piano di transizione e del decreto n.1/2024 che lo approva, possano risultare ancora in vita segmenti della disciplina del previgente cronoprogramma (di cui al decreto n. 9/2023) le contestazioni del Comune ricorrente non risulterebbero comunque destinate ad esito favorevole, anche in riferimento alle dedotte incostituzionalità, sia perché basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuto subentro nella gestione del servizio (evento non ancora verificatosi), sia perché le stesse non impongono alcun vincolo (in termini di "privilegio" *lato sensu* inteso) o di diritto di ritenzione di SORICAL (che non procede, almeno fino alla stipula degli accordi, ad alcuna attività di materiale riscossione ed incameramento della tariffa) sia perché, quanto alle disposizioni legislative, le censure non fanno trasparire alcuna distonia rispetto alla disciplina statale laddove questa sia prevalente sulla legislazione regionale e comunque non risultano rilevanti nell'ambito dell'odierno contenzioso.

16.2- Più nel dettaglio, infatti, nell'ambito dell'odierna controversia si possono distinguere i seguenti segmenti:

- a) la fase a valle alla stipula degli accordi operativi comprensivi di obblighi e prerogative delle parti in essi coinvolte;
- b) la fase precedente alla stipula degli accordi operativi, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo agli attuali gestori;
- c) la fase derivante dal mancato rispetto degli accordi operativi nonché dal rifiuto di sottoscrivere gli stessi.

16.3- Quanto alla fase *sub a)* si osserva sin da subito che ogni censura è allo stato inammissibile, perché rimanda ad attività –la stipula degli accordi deputati a disciplinare obblighi e prerogative dei soggetti coinvolti– ancora non poste in essere. Si soggiunge peraltro che, nulla di specifico, nei provvedimenti impugnati, è rinvenibile in ordine ad un eventuale contenuto, in ipotesi pregiudizievole, che l'accordo possa avere nei confronti del ricorrente.

16.4- Quanto alla fase *sub c)* ogni contestazione è parimenti allo stato inammissibile, rimandando a determinazioni allo stato solo ipotetiche e dunque non prevedibili né quanto all'*an* né quanto al *quid*, di modo che la relativa previsione è allo stato priva di reale pregnanza anche in termini di lesività.

16.5- Quanto alla fase *sub b)*, nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 sono analiticamente elencate le incombenze poste in capo a SORICAL e agli attuali gestori, ragion per cui è da ritenersi che l'effetto modificativo spiegato dal decreto investa la suddetta fase, nell'ambito della quale, si ribadisce, nessuna previsione prevede obblighi o vincoli specifici di destinazione dell'incassato con preferenza (alla stregua di crediti *lato sensu* “privilegiati”) in favore di SORICAL.

Difatti, l'obbligo di onorare i creditori “*con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso*” (art. 6, lettera *e*) non comporta l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di SORICAL; a tal proposito, infatti, l'endiadi del decreto n. 9/2023 nel suo tenore letterale enfatizza l'essenzialità della fornitura dell'acqua e responsabilizza i gestori ad onorare tali debiti (e, implicitamente, ad implementare la riscossione, ove carente, in modo da assicurare il soddisfacimento degli stessi), ma non può essere letta quale fondamento di alcuna causa di preferenza, alla stregua, cioè, di una sorta di “privilegio” dei crediti per le forniture SORICAL rispetto agli altri crediti (altri fornitori, personale, etc.), né, ovviamente, introduce alcuna forma di ritenzione a favore di SORICAL.

degli incassi, tanto più che nelle more della stipula degli accordi saranno i gestori attuali ad incassare i corrispettivi dall'utenza.

17- In termini di tassonomia deve essere pertanto scrutinato dapprima il ricorso principale, rimasto in vita per quanto concerne le doglianze che lambiscono le deliberazioni commissariali n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022.

17.1- Per delibare rispetto ai profili residui nell'odierno contenzioso è d'uopo ricostruire la volontà procedimentale dell'operazione amministrativa posta in essere a mezzo delle due delibere dal momento che ciò si riverbera sull'esito concreto del contenzioso, risultando ciò dirimente anche in relazione alle censure di incostituzionalità prospettate.

17.1.1- Con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di A.R.R.I.C.AL. ha individuato la società SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato per l'intera circoscrizione regionale.

In particolare, nel predetto provvedimento il Commissario straordinario:

-) ha richiamato l'art. 3-bis, comma 1 bis del d.lgs. n. 138/2011, in ottemperanza del quale con la l.r. n. 10/2022 è stato individuato un unico A.T.O. regionale ed è stata istituita l'ARRICAL, nonché l'art. 149-bis comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale l'affidamento del S.I.I. rientra nelle esclusive competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito e deve avvenire in una delle forme previste dall'ordinamento europeo e nel rispetto della normativa nazionale in materia;

-) ha richiamato l'attività istruttoria svolta per individuare la migliore modalità organizzativa e le valutazioni svolte –anche sulla base di appositi protocolli di intesa finalizzati ad una più precisa analisi- finalizzate alla migliore scelta quanto all'individuazione dell'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito, da cui scaturivano più scenari analiticamente evidenziati;

-) ha richiamato [a] la precedente deliberazione dell'AIC n. 5/2020 che già delineava la modalità di gestione *in house* del servizio idrico integrato

nell'ambito dell'unica circoscrizione territoriale calabrese, [b] la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 210/2021 che avviava un'attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni per rilevare l'intero pacchetto azionario di SORICAL e costituirla società a totale partecipazione pubblica, [c] le attività svolte nell'ambito dell'assemblea dell'AIC (8.7.2021 e 14.10.2021) in ordine all'assetto da conseguire tra quelli possibili e [d] la nota del 13.11.2021 inviata dall'AIC (Autorità Idrica Calabria cui ARRICAL è subentrata) al Presidente della Giunta Regionale in ordine al percorso attuabile e alle relative scadenze;

-) ha rilevato che con deliberazione n. 8 del 2020 l'AIC aveva approvato il Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 152/2006 per l'ambito territoriale dell'intera circoscrizione calabrese, inviato il 5.1.2020 ai competenti organi per gli adempimenti di competenza;

-) ha richiamato le precedenti deliberazioni dell'AIC n. 39 del 23.11.2021 e n. 82 del 23.12.2021 con cui l'Autorità aveva deliberato, tra l'altro, di individuare quale percorso per la costituzione del soggetto gestore e successivo affidamento del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione per l'intera circoscrizione calabrese la Società Cosenza Acque S.p.A. in forma di azienda speciale consortile, condizionandone l'affidamento definitivo tra l'altro alla stesura di un Piano industriale asseverato ai sensi dell'art. 34 d.l. 179/2012 e agli adempimenti ivi previsti;

-) ha richiamato le sopravvenienze costituite dalla l.r. n. 10/2022, in special modo gli artt. 18 (che autorizzava FINCALABRA S.p.A. (società *in house* regionale) ad acquistare le azioni di SORICAL, in considerazione della rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale da questa erogato) e 20, nonché la l.r. n. 32 del 2022, special modo gli art. 2 (il cui comma 4-quater autorizzava la cessione a titolo gratuito delle azioni SORICAL in misura massima del 40% ai Comuni e

agli enti locali ricompresi nell'ATO regionale, demandandone i criteri di partecipazione all'ARRICAL) e 3 (il quale dispone al comma 1 che l'ARRICAL, ove individui SORICAL quale gestore unico, definisca un cronoprogramma di subentro fermo restando l'immediato subentro nella riscossione, il comma 2, che demanda ad ARRICAL di definire l'elenco delle società che possono essere conferiti in SORICAL per la necessaria integrazione e il comma 3 che prevede l'autorizzazione dell'assemblea di SORICAL per i conferimenti ferme restando le disposizioni codicistiche e legislative vigenti);

-) ha ribadito l'obbligo di affidare il servizio idrico integrato nei termini dell'art. 14 del d.l. n. 115 del 2022 da parte dell'Ente di governo dell'ambito e, in caso di inerzia, del Presidente della Regione e, in subordine, del Governo, rilevando che con nota del 12.10.2022 il competente Ministero comunicava che, perdurando l'inerzia, avrebbe adottato i provvedimenti necessari;

-) ha rilevato che, alla luce della precitata l.r. n. 10/2022, modificata dalla l.r. n. 32/2022, la SORICAL, divenuta di proprietà del socio privato, detiene, quale soggetto salvaguardato, il ruolo di gestore del segmento adduzione di acqua da circa 20 anni ed è in linea con le disposizioni dell'ARERA, la cui tariffa in corso d'anno è stata approvata con deliberazione ARRICAL n. 5 dell'11.8.2022;

-) ha rilevato come emerga l'opportunità, per le precitate disposizioni regionali, di giungere ad una gestione unitaria del SII alla dimensione dell'intero territorio regionale, comprendente quindi il segmento di adduzione ed i restanti segmenti di distribuzione acquedottistica, fognatura e depurazione, traguardando all'integrazione verticale del servizio attraverso la SORICAL anche per evitare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

-) ha rilevato che con la l.r. n. 32 del 2022, in modifica delle ll.rr. n. 15 del 2007 e n. 10 del 2022, viene indicato l'iter volto all'operatività del soggetto

gestore interamente pubblico, autorizzando la cessione a titolo gratuito delle azioni di SORICAL entro il 40% ai Comuni ed enti locali nell'ATO demandando alla società l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;

-) ha rilevato che l'Azienda consortile "Acque Pubbliche della Calabria" non aveva adempiuto a quanto disposto con decreto del direttore generale dell'AIC del 23.12.2021 e ciò incideva negativamente sulla definitività dell'incarico di gestione del S.I.I.;

-) ha richiamato le deliberazioni di ARRICAL n. 7 del 21.10.2022 di approvazione delle tariffe per l'intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione e n. 8 del 24.10.2022 di approvazione della relazione di cui all'ex art. 34, con cui si espone il vantaggio del ricorso alla forma dell'*in house providing* rispetto al ricorso al mercato;

-) ha preso atto che l'affidamento provvisorio del S.I.I. all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria" già disposto non è divenuto definitivo per inadempimento dell'azienda stessa;

-) ha individuato attraverso la trasformazione di SORICAL in società a totale capitale pubblico, il soggetto più idoneo per la costituzione del gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'intero ambito territoriale regionale;

-) ha assegnato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti di captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione per l'intera circoscrizione territoriale calabrese, alla società SORICAL S.p.A, per un arco temporale pari a 30 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

-) ha approvato la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio nonché il relativo disciplinare, demandando alla struttura commissariale gli adempimenti conseguenziali.

17.1.2- Con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL:

-) ha richiamato le disposizioni della l.r. n. 10/2022 nonchè della l.r. n. 32 del 22;
-) ha richiamato le deliberazioni commissariali n. 6 del 19.9.2022, n. 7 del 21.10.2022 e n. 8 del 24.10.2022, parimenti già riportate nella deliberazione n. 9/12;
-) ha richiamato la succitata deliberazione n. 9 del 2022 con cui era stata individuata la SORICAL, società a totale capitale pubblico, come soggetto idoneo alla gestione del S.I.I. e l'affidamento alla stessa dei segmenti captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione;
-) ha richiamato la nota commissariale del 22.12.2022 ai Comuni della Regione ove veniva evidenziata una situazione di complessità delle operazioni per l'effettiva presa in carico del servizio per ogni singolo Comune da parte di ARRICAL, rilevando che il processo debba risultare progressivo e non istantaneo ma subordinato ad un cronoprogramma;
-) ha rilevato che, per l'esecutività dell'affidamento, la Convenzione allegata alla delibera n. 9/2022, sottoscritta con SORICAL disponeva, tra l'altro, che la stessa società fosse tenuta a definire un Piano industriale, che contempli il Piano Economico Finanziario, asseverato da un Istituto di Credito o da Società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1.9.1993 n° 385 e ss.mm. o da una società di revisione, ai sensi dell'art. 1 della l. 23.11.1939 n.1966 e a presentare di Statuto, convenzioni, contratti e regolamenti, che consentano ai comuni di svolgere il suddetto "controllo analogo" previsto per gli organismi *in house*, oltre a presentare le polizze di responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge e di protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale fissato nei limiti di legge;
-) ha rilevato che con pec del 23.12.2022 è stato trasmesso da SORICAL lo Statuto, integrato con le necessarie modifiche, volte a garantire, ai sensi

dell'art. 149-bis comma 1 e dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, il corretto esercizio del “*controllo analogo*” da parte dei comuni per quanto di loro competenza, con note PEC del 28 e 29 dicembre 2022 è stato trasmesso il Piano Economico Finanziario, asseverato dalla Società di revisione AUDITA S.r.l. e la polizza Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge, mentre contestualmente chiedeva una proroga per altra polizza;

-) ha ritenuto di concedere alla SORICAL la proroga richiesta al 31.1.2023, purché la polizza decorra dall'1.1.2023;

-) ha dato atto, al fine di rendere esecutivo l'affidamento, che la SORICAL ha adempiuto agli obblighi prescritti per il gestore e in particolare, ha trasmesso i documenti ed operato le modifiche statutarie richieste dalla Convenzione;

-) ha confermato, alla luce degli atti citati, la deliberazione n. 9 del 2022, assegnando il S.I.I. per i succitati segmenti nell'unico ATO regionale alla SORICAL per 30 anni dall'1.1.2023.

17.1.3- Da quanto ora esposto emerge che:

-) con la deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario ARRICAL, all'esito dell'attività istruttoria e svolte le valutazioni analiticamente ivi rappresentate, ha individuato SORICAL come gestore del S.I.I. per i segmenti in questione, condizionando l'efficacia dello stesso a taluni adempimenti indicati nella convenzione contestualmente approvata;

-) con la deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL ha preso atto dell'adempimento alle prescrizioni di cui in convenzione (punto 2 del dispositivo, nonché –al punto 3- la concessione di una proroga per la polizza rischi impianti al 31.1.2023, purché alle condizioni ivi previste) e, in tale ottica, ha confermato l'affidamento (punto 4 del dispositivo).

Come è evidente, i punti 1 e 2 del dispositivo hanno carattere sostanzialmente ricognitivo e dunque privi di alcuna valenza

provvedimentale, mentre con riferimento alla proroga di cui al punto 3) nulla ha contestato il ricorrente.

17.1.4- Va poi, in adesione all'eccezione sostanzialmente ricavabile dalla memoria Sorical del 18/5/2024 (pag.7), considerato carente di autonoma natura provvedimento il punto 4 del dispositivo del provvedimento in relazione a quanto in esso enunciato.

Va premesso che nell'ambito di una procedura sviluppatasi in termine di operazione amministrativa a formazione progressiva, la volontà procedimentale di procedere all'affidamento del S.I.I. a SORICAL è da ritenersi perfezionata già con la delibera commissariale n. 9 del 2022, a seguito dell'istruttoria ivi richiamata e delle complesse valutazioni ivi rappresentate, mentre la successiva deliberazione n. 12 del 2022 si è limitata a dare atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni ivi imposte (salva la proroga accordata per una polizza), che condizionavano l'efficacia dell'affidamento.

17.1.5- Non di meno, la formulazione del punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 12 del 2022 –che, esprimendosi nel senso di “*confermare, alla luce degli atti già citati, la Deliberazione n. 09 del 25/10/2022 dell'ARRICAL, assegnando l'affidamento del S.I.I. (...) alla Società SORICAL S.p.A.*”, potrebbe, per la sua formulazione, instillare il dubbio circa la sussistenza di un provvedimento di conferma propria in ordine all'*an* dell'affidamento, invece, dall'esame integrale dei predetti atti, come sopra ricostruito, anche in termini di percorso istruttorio e motivazionale emerge che la scelta dell'affidamento a SORICAL, disposto nella precedente deliberazione, nella deliberazione n. 12/2022 viene dato per presupposto consolidato ed acquisito e non è soggetto ad alcuna riconsiderazione, né in termini istruttori nè in termini motivazionali atteso che le ragioni poste a base dell'affidamento a SORICAL di cui alla delibera n. 9/2022 non sono state oggetto di alcun riesame o rivalutazione).

17.1.6- Conseguenze da ciò che, richiamata la consolidata giurisprudenza per cui *“La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 10.4.2024, n.3290), deve ritenersi che la volizione procedimentale in ordine all'individuazione delle modalità di affidamento della gestione del S.I.I. tra quelle consentite dalla legge (attraverso cioè l'*in house providing*) e, soprattutto, in ordine alla scelta dell'affidatario (SORICAL) sono state perfezionate con l'adozione della deliberazione n. 9/2022 e, in tale ottica, difettando sul punto alcuna istruttoria specifica o sviluppo motivazionale, su tali aspetti la deliberazione n.12/2022 si atteggi ad atto meramente confermativo di quanto già a suo tempo disposto.

17.2- Così ricostruita la fattispecie, con riferimento all'impugnazione della delibera n. 9 del 25.10.2022 deve accogliersi sia l'eccezione formulata nella memoria del 18.5.2024 da SORICAL, la quale aveva dedotto la tardività della notifica, essendo stata la delibera n. 9/2022 notificata via PEC al Comune ricorrente in data 27.10.2022 e sia l'eccezione SORICAL sopra indicata che evidenzia il carattere meramente confermativo rivestito dalla delibera n.12/2022 in relazione all'unica statuizione astrattamente rilevante (n.4 del dispositivo).

17.2.1- La gravata deliberazione -con la quale è stato affidato alla SORICAL, previa trasformazione in società a totale capitale pubblico contestualmente disposta, il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale calabrese approvando la relativa convenzione—costituisce un atto generale non rivolto specificamente ai Comuni (tanto è vero che è prevista la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Autorità o comunque sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria). Non di meno, la medesima deliberazione prevede anche di “notificare” il medesimo provvedimento ai Comuni della Regione Calabria.

17.2.2- Orbene, a prescindere dalla prevalenza, quale termine di pubblicazione, della data di pubblicazione all'albo pretorio di tale deliberazione ovvero dalla sua partecipazione ai singoli Comuni, è comunque da osservarsi anzitutto che a fronte dell'eccezione di tardività nulla ha controdedotto il Comune ricorrente, per cui già di per sé potrebbe farsi ricorso al principio di non contestazione.

Ad abundantiam è comprovato da SORICAL che la delibera in questione era stata trasmessa via pec al Comune ricorrente il 27.10.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna della pec che recava “*Prot. ARRICAL n. 961 del 27/10/2022. Si notifica delibera n. 9 del 25/10/2022 del Commissario Straordinario ARRICAL ad oggetto: Legge Regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico SORICAL S.p.A., scaricabile al seguente link del sito dell'Autorità Idrica Calabria:*

[https://hosting.soluzionipa.it/autcalabria/albo/albo_dettagli.php?](https://hosting.soluzionipa.it/autcalabria/albo/albo_dettagli.php?id=23&CSRF=e41105c282605d5778465ba500f68216)

id=23&CSRF=e41105c282605d5778465ba500f68216”. che oltre a recare *link* dinamico, dà adeguatamente conto degli estremi della delibera e dell'oggetto, ossia l'affidamento del servizio idrico integrato a SORICAL S.p.A. Si soggiunge, per completezza, che il Comune ricorrente nulla ha eccepito su tale aspetto.

17.2.3- Consegue da ciò che, avendo parte ricorrente contestato detta deliberazione con il ricorso notificato il 23.2.2023 l'impugnazione della stessa è inammissibile in quanto tardiva.

17.3- Comunque infondata è a sua volta pure la domanda di annullamento della deliberazione n. 12 del 30.12.2022.

17.3.1- Dalla disamina dell'atto impugnato emerge che le relative censure, compendiate nel terzo motivo di ricorso, è nel senso che il Comune ricorrente contesti per un verso l'incompetenza del Commissario straordinario di ARRICAL e, comunque, il mancato coinvolgimento degli enti locali e, pertanto, il loro esautoramento, quantunque facenti parte della Comunità d'ambito.

In tale ottica, la censura sottende anche una prospettiva di possibile incostituzionalità rispetto al riparto delle competenze di cui all'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., come declinato dalla Corte costituzionale.

17.3.2- E' parimenti infondata la censura di incompetenza dedotta dal Comune ricorrente.

17.3.2.1- Si premette che, in base all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, al legislatore regionale è demandata la definizione degli ambiti territoriali e l'istituzione degli enti di governo dell'ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

17.3.2.2- Orbene, con la l.r. n. 10 del 2022 il legislatore regionale ha istituito un unico ambito di dimensione regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio (art. 3), ha creato un'unica Autorità di ambito (art. 4), ne ha indicato gli organi (art. 5 ss.), tra i quali il Consiglio direttivo d'ambito, costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 8, secondo un meccanismo di rappresentanza territoriale, il quale (art. 7, comma 2) provvede: a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato; b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione

delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione.

A seguire, l'art. 17 della l.r. n. 10/2022 dispone che:

-) *"Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile"* (comma 1);

-) *"Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi"* (comma 7).

17.3.2.3- Tanto chiarito, in ordine alla legittimità della deliberazione n. 12/2023 rispetto alla l.r. n. 10 del 2022 si osserva che il succitato art. 17 demanda al Commissario straordinario tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della l.r. n. 10 del 2022 fino alla costituzione in via ordinaria dei relativi organi e, rientrando l'affidamento della gestione del servizio tra i compiti del Consiglio, non essendo ancora costituiti gli organi ordinari, legittimamente si è considerato competente all'adozione della contestata deliberazione.

17.3.2.4- E' inammissibile il profilo di censura attinente al dedotto esautoramento degli enti locali nell'individuazione delle modalità di scelta del servizio e nel successivo affidamento avvenuto in favore di SORICAL.

17.3.24.1- Dalla ricostruzione esposta emerge che l'affidamento del servizio è stato cristallizzato e perfezionato con l'adozione della delibera

commissariale n. 9 del 2022, rispetto alla quale nulla viene di specifico viene modificato nella deliberazione n. 12/2022 che pertanto, su tale profilo, come già osservato, si atteggia alla stregua di atto meramente confermativo.

17.3.2.4.2- Né, si soggiunge, il Comune ricorrente contesta la precitata deliberazione n. 12/2022 per vizi propri, ossia in riferimento a quanto è ivi effettivamente disposto e segnatamente agli adempimenti che la SORICAL ha posto in essere, una volta individuata come affidataria del S.I.I., al fine di pervenire all'efficacia dello stesso e alla proroga disposta da ARRICAL quanto alla produzione di parte delle polizze.

17.3.3- E' da disattendere poi, l'ipotizzato profilo di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 7 della l.r. n. 10 del 2022 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione al principio di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006.

17.3.3.1- In primo luogo, la questione è irrilevante nell'economia dell'odierno giudizio.

Difatti, preclusa l'impugnazione della deliberazione n. 9/2022 in quanto tardiva, la questione rimane priva di sostanziale rilevanza, atteso che, come già osservato, la deliberazione n. 12/2022, in sé considerata, da un lato, come sopra chiarito, si limita a confermare l'affidamento del servizio a Sorical e dall'altro effettua una ricognizione delle attività conseguenziali a quanto già disposto col precedente decreto e, in tale ottica, non dà luogo, in sé considerata, ad un apprezzabile esautoramento dei Comuni idoneo a farne inferire il sospetto di non manifesta incostituzionalità della previsione legislativa contestata.

17.3.3.2- In secondo luogo, non sussistono comunque indici di non manifesta infondatezza della questione rispetto al parametro costituzionale invocato da parte ricorrente mediato dalla disposizione normativa statale parimenti richiamata.

17.3.3.2.1- L'art. 142 d.lgs. n. 152 del 2006, che delinea le competenze statali, regionali e locali, precisa al comma 3 che *“Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto”*.

17.3.3.2.2- Nel caso di specie la l.r. n. 10 del 2022 prevede che gli enti locali esercitino le loro prerogative nell'ambito del Consiglio direttivo per come disciplinato nei termini anzidetti.

Senonché, nelle more della prima attuazione della riforma –e proprio in vista della costituzione degli organi ordinari- le funzioni degli stessi sono assunte dal Commissario straordinario.

17.3.3.2.3- Orbene, prendendo l'abbrivio da argomentazioni già esposte da questa Sezione (sentenza n. 1727 del 29.12.2023), la concentrazione delle funzioni in capo al Commissario straordinario è da inquadrarsi quale mero *step* di prima attuazione della riforma disposta dalla l.r. n. 10 del 2022 e quindi è destinata ad operare fino alla costituzione degli organi in via ordinaria, successivamente alla quale saranno gli stessi ad assumere le relative deliberazioni.

D'altronde, non è irragionevole rilevare che, proprio in sede di prima attuazione della riforma del S.I.I., la previsione della nomina di un Commissario sia imprescindibile per consentire all'Autorità di avviare le proprie attività e, in tale contesto, procedere tra l'altro alla costituzione degli organi ordinari (di cui fanno parte gli enti locali), in sostituzione di quelli degli enti di governo già soppressi.

In sostanza, detta figura, che comporta unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura di un'Autorità, risulta necessaria, in un'ottica di transitorietà proprio per consentire all'Autorità di poter essere

progressivamente operativa e, in tale ottica, si pone in termini sintonici rispetto ai principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

17.4- Tirando le fila del discorso, la domanda annullatoria posta da parte ricorrente va dichiarata:

-) inammissibile quanto alla deliberazione commissariale n. 9 del 25.10.2022.

-) inammissibile e comunque infondata quanto alla deliberazione commissariale n. 12 del 30.12.2022.

18- Viene quindi delibato l'atto di MOTIVI AGGIUNTI.

18.1- Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito, in particolare di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse per affrontare le doglianze nel merito.

18.2- L'atto di motivi aggiunti è infondato.

18.3- E' opportuna anzitutto una ricostruzione complessiva della vicenda dal punto di vista normativo e delle relative vicende applicative.

18.3.1- Dal punto di vista normativo, l'art. 18-*bis* della l.r. n. 10/2022 *“Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato”* dispone: *“1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa”*.

18.3.2- Sul versante applicativo, si osserva quanto segue.

18.3.2.1- Con nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata a i Comuni della Regione, il Commissario ARRICAL ha evidenziato che la complessità nel subentro di SORICAL alle gestioni esistenti rendono necessario un subentro non istantaneo ma progressivo previo cronoprogramma con tempistica e strategia, restando transitoriamente in capo al singolo Comune o gestore la fornitura del servizio all'utenza nelle more del subentro.

18.3.2.2- Con il decreto commissariale n. 60 del 30.12.2022 veniva approvato un primo cronoprogramma nel quale, per quanto di interesse e previa distinzione tra le attività del primo e del secondo semestre 2023 (rispettivamente artt. 1-9 e artt. 10-12):

-) l'art. 1 demandava ai Comuni, in continuità con gli anni i precedenti, la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (P.E.F.) del Servizio idrico integrato (S.I.I.) per l'anno 2023, in quanto gestori operativi, dettando anche specifiche indicazioni quanto alla valorizzazione delle entrate e dei costi del servizio (per quanto concerne i costi della fornitura all'ingrosso di acqua, sulla base di un preventivo di spesa fornito da SORICAL sul pregresso);

-) l'art. 4 disciplinava l'attività di bollettazione all'utenza da parte dei Comuni e dalle ditte incaricate, riportante il logo SORICAL;

-) l'art. 6 disciplinava la gestione dei flussi incassati da SORICAL consentendole di trattenere in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, per la sola quota corrente riferita all'anno in corso, nonché i costi aggiuntivi maturati, emergenti dall'adeguamento alla regolazione ARERA e comunque già inseriti nei PEF comunali, prevedendo l'invio dell'eccedenza ai Comuni nei tempi ivi indicati, mentre, laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune avrebbe continuato a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni;

-) l'art. 7 regolamentava i debiti pregressi dei gestori rispetto a SORICAL, stabilendo un impegno degli stessi a rispettare i piani di rientro concordati con SORICAL, pena il trattenimento da parte di quest'ultima, sull'incassato 2023, anche delle quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune;

-) l'art. 10 prevedeva il progressivo subentro di SORICAL nella bollettazione nel secondo semestre, da completare entro l'anno 2024;

-) l'art. 11 disciplinava poi la tariffa da applicare da SORICAL, sostanzziata nella tariffa unica regionale, con progressività di convergenza rispetto a quanto definito da ARRICAL e inviato all'ARERA;

18.3.2.3- Con successivo decreto commissariale n. 1 del 20.1.2023 veniva parzialmente modificata la declaratoria, in particolare -per quanto di interesse- con una più analitica articolazione della gestione dei flussi incassati da SORICAL per conto dei Comuni (art. 6), mantenendo la previsione della ritenzione i servizi emergenti dal progressivo adeguamento alla regolazione ARERA.

18.3.2.4- Con successivo decreto n. 9 del 22.2.2023 ARRICAL aggiornava/implementava il cronoprogramma di cui al decreto n. 1/2020, nella nuova formulazione, nella cui declaratoria, più nello specifico:

-) l'art. 4 prevedeva che “a) *I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto precedente*”, “c) *Allorché Sorical procederà alla nuova bollettazione dell'anno 2023, ai sensi del successivo art. 10, la fatturazione dovrà riportare il logo “Sorical per conto del Comune di ...”, “e) Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà un conto dedicato, definito sulla base dell'Accordo siglato fra Comune e Sorical ai sensi del successivo art. 6”;*

- l'art. 6 (“*Accordi operativi per la gestione dei flussi incassati*”) prevedeva “a) *Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta (...) Sorical definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo (...) di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. b) Gli Accordi Operativi (...) dovranno anche regolamentare, nel rispetto dei principi riportati nei successivi paragrafi, la destinazione degli incassi correnti. c) Il Comune dovrà continuare a coprire, trimestre per trimestre, i costi di fornitura idrica all'ingrosso sulla*

base delle fatture emesse da Sorical per detto servizio fino al definitivo subentro della stessa nella gestione operativa delle infrastrutture del servizio (...); d) Per ogni nuova bollettazione emessa dal Comune (...) sui flussi incassati sul conto dedicato di cui al comma d) dell'art. 4 dovrà essere definita un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a Sorical per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso (che costituisce un costo del servizio individuato nel PEF del Comune e coperto dalle entrate tariffarie), nelle more del subentro operativo al SII svolto dal Comune stesso. Tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente comma c). e) Nelle more della sottoscrizione degli Accordi Operativi di cui alla precedente lettera a), i gestori attuali sono comunque tenuti a destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso, componente essenziale per garantire la regolarità del servizio di adduzione nell'ambito unico regionale. Nei casi di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del SII ovvero di rifiuto di definire gli Accordi Operativi da parte degli attuali gestori, ARRICAL assumerà provvedimenti ad hoc per la definizione delle modalità di ripartizione degli incassi relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito. (...)";

- l'art. 10 ("Bollettazione e riscossione svolta da Sorical per conto dei Comuni") dispone che: "a) A partire dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da Sorical per conto dei Comuni, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero di abitanti serviti. b) Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l'anno 2024";

-) il cronoprogramma allegato al decreto (pag. 12 ss.) prevedeva il completamento del subentro entro l'anno 2026.

18.3.2.5- Da ultimo con il decreto n. 1 del 10.1.2024 il Commissario ARRICAL, previo riepilogo dell'attività pregressa e dei provvedimenti nelle more adottati in tema di subentro (v. decreto n. 163 del 7.6.2023 con riferimento agli agglomerati interessati dagli interventi in *project financing* finanziati originariamente con delibera CIPE n. 60/2012 e alle complessità operative) e precisato che “(...) il Cronoprogramma approvato da ARRICAL con decreto n. 9/2023 è stato oggetto di revisione, per i motivi descritti in appresso, sino a giungere alla proposta di approvazione del Nuovo Cronoprogramma allegato al presente Piano (Allegato A) (...) ha approvato un “Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria” che “definisce (...) il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere alla completa gestione da parte di So.Ri.Cal. del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato nell'intero territorio regionale, così come previsto nel Nuovo Cronoprogramma (di seguito “Cronoprogramma”) allegato” (pag. 3) il quale “integra e modifica il cronoprogramma e le modalità di subentro nelle gestioni comunali”

Nel dettaglio, per quanto di rilievo in questa sede:

-) al par. 1 si prevede l'articolazione in 3 fasi, [a] la prima (fase 1) di breve periodo (attività preliminari e avvio della Fatturazione per conto dell'attuale gestore) nella quale SORICAL avrebbe espletato le attività preliminari funzionali all'organizzazione della gestione del servizio ovvero dell'avvio della fatturazione del corrispettivo all'utenza, [b] la seconda (fase 2= di medio-lungo periodo (subentro operativo nella gestione del servizio), nella quale SORICAL avrebbe dovuto progressivamente subentrare nella gestione operativa delle opere del servizio sul territorio regionale come da cronoprogramma, in un arco temporale tra il 2023 e il 2027 e [c] la terza (fase 3) di avvio del progetto di gestione e

miglioramento del servizio, a seguito del subentro di SORICAL nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni;

-) al par. 2 viene descritto il modello organizzativo e le diverse modalità di subentro con le relative priorità nonché le ragioni che hanno portato alla revisione per distretti e dunque nei termini in cui quest'ultimo risulta impostato;

-) al par. 3 viene descritto il cronoprogramma (poi strutturato in forma grafica nell'allegato 1) e le relative fasi (v. art. 1), osservando che esso *“individua l'evoluzione temporale delle attività finalizzate alla completa transizione verso il servizio idrico integrato in Calabria ad opera del Gestore Unico Sorical”* e soggiungendo che *“L'arco temporale di completamento del progetto è di 5 anni, dal 2023 al 2027”*, per poi procedere al dettaglio dell'articolazione in relazione a ciascuna fase;

-) al par. 3.1 (attività preliminari e avvio della fatturazione all'utenza) dando conto di quanto allo stato svolto e degli atti in istruttoria (predisposizione regolamento e carta di servizi, analisi dei P.E.F.) vengono descritte le attività del periodo 2024-2025, nello specifico la predisposizione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposta la quale SORICAL avrebbe proposto ai Comuni gli accordi operativi per l'avvio della fase di fatturazione e riscossione, nelle more del definitivo subentro operativo della stessa nella gestione unica;

-) il par. 3.2 dà conto della tempistica del subentro nelle singole gestioni operative dei distretti, anche in relazione a singoli comparti, e fa riferimento agli accordi operativi da sottoscrivere con riferimento agli attuali gestori di *project financing* individuando, specificando i soggetti coinvolti, le finalità degli accordi e gli obiettivi ad essi sottesi;

-) il par. 4 (“Piano operativo”) contiene una disciplina delle singole fasi soggiungendo che *“nel prosieguo sono individuate tutte le attività, ivi incluso tempi e modalità, da svolgere in contraddittorio e in collaborazione con gli Attuali Gestori”*;

-) nello specifico, il par. 4.1 disciplina le “attività in capo al gestore unico” (attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti da concludersi entro giugno 2025: ricognizione complessiva delle attuali gestioni, predisposizione della Carta del servizio e del regolamento di acquedotto, fognatura e depurazione uniformi validi per tutto il territorio regionale, implementazione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposizione dello schema di accordo operativo, trasferimento e bonifica banca dati e anagrafica delle utenze dagli attuali gestori alla piattaforma unica, acquisizione dei misuratori di utenza, armonizzazione degli investimenti e l’implementazione del modello di piano industriale del servizio), specificando (par 4.1.1. pag. 34) che *“Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta di ciascuna gestione esistente nella Piattaforma del gestore unico regionale, Sorical definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all’approvazione di ARRICAL, con l’obiettivo di perseguire il progressivo allineamento alla normativa ed alla regolazione ARERA, nonché di consentire l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. Sorical ha attualmente predisposto uno schema di Accordo Operativo da sottoporre alle gestioni attuali, e successivamente all’Autorità (ARRICAL), che recepisce le linee guida individuate da ARRICAL con Decreto n. 9 del 9/2/2023 e successivi, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Piano”*;
-) il par. 4.2 disciplina le “attività in capo agli attuali gestori” illustrando *“...le attività che gli Attuali Gestori dovranno espletare, sia nella FASE 1 che nella FASE 2, per l’efficace raggiungimento di tali obiettivi”*;
-) il par. 4.2.1 prevede, sempre nell’ambito delle attività preliminari, l’obbligo dei gestori di trasmettere ad ARRICAL i dati di ricognizione economico-finanziaria del servizio mediante l’invio del P.E.F. come da decreto n. 9/2023.

18.3.3- Da quanto esposto deriva quanto segue:

a) la piana interpretazione del precitato art. 18-*bis* è nel senso che:

-) laddove si individui SORICAL come gestore, l'ARRICAL è chiamata a definire un cronoprogramma in ordine al subentro della prima agli attuali gestori;

-) a prescindere dal contenuto e della tempistica del crono-programma, la legge prevede comunque un subentro immediato nella riscossione delle tariffe;

-) si realizza, in sostanza, una sostituzione del soggetto chiamato a riscuotere la tariffa, che dall'attuale gestore passa a SORICAL;

b) con il decreto n. 60 del 2022, che atteneva la fase preliminare, veniva disposta la progressiva implementazione di SORICAL nella bollettazione (II semestre) fermo restando l'immediato subentro nella riscossione della tariffa, previsto dalla succitata disposizione normativa, veniva altresì introdotta (per essere mantenuta nel decreto n. 1/2023) una previsione che, in sostanza, comportava l'insorgere una sorta di diritto di prelazione di SORICAL sull'incassato, consentendo ad essa di trattenere sul riscosso, in quota parte, gli importi necessari al soddisfacimento dei propri crediti, tanto per i debiti correnti quanto, nel caso di mancato rispetto dei piani di rientro, dei debiti pregressi;

c) con il decreto n. 9 del 2023:

-) viene mantenuta la progressiva implementazione della riscossione da parte di SORICAL "per conto" degli attuali gestori, come dalla precitata disposizione normativa regionale;

-) non risulta più presente alcuna disposizione che consenta a SORICAL di trattenere sull'incassato le somme necessarie a soddisfare in quota parte i propri crediti, correnti o pregressi; anzi, sul punto il decreto commissariale risulta neutro, demandando alla stipula di accordi operativi la ripartizione dei flussi dell'incassato anche in riferimento ai debiti nei confronti di SORICAL;

d) con il decreto commissariale n. 1 del 2024:

-) si prevede un subentro di SORICAL nella gestione operativa scaglionato per distretti e, in alcuni casi, per comparti, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi e della situazione riscontrata con le relative criticità;
-) si ribadisce, dunque confermandola, la previsione del subentro di SORICAL nella riscossione dei corrispettivi all'utenza, sempre per conto dell'attuale gestore, prevedendo che essa sarebbe proseguita per l'anno 2024 per prolungarsi fino a giugno 2025;
-) si prevede che il subentro a regime sarebbe avvenuto entro il 2027, superando così la precedente previsione del 2026;
-) si specifica in termini più dettagliati l'architettura degli accordi operativi nell'ambito dei quali andrà ad essere effettuata la fatturazione di SORICAL per conto degli attuali gestori.

18.3.4- In ultima analisi, la situazione è così ricostruibile:

- a)* con l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 il legislatore regionale dispone, nelle more del subentro di SORICAL nella gestione del servizio, il suo "subentro" immediato nella riscossione delle tariffe, così operando una sorta di modificazione del soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo all'utenza (in termini di "anticipazione" di alcuni degli effetti naturali del subentro), ma nulla dispone circa le fasi immediatamente successive alla riscossione (viepiù in termini di riparto) né quanto ad eventuali obblighi dei gestori attuali o prerogative di SORICAL nelle more del subentro;
- b)* con il decreto n. 9/2023 –revocate le previgenti disposizioni- ARRICAL ha poi declinato tale "subentro" in termini di surrogazione di SORICAL nella riscossione configurandola alla stregua di una "delegazione" svolta nell'interesse degli attuali gestori, come emerge dalla precisazione, per cui l'attività di riscossione è svolta "per conto" dei Comuni gestori;
- b.1)* la concreta operatività di tale modello risulta però "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente SORICAL e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi

tra amministrazioni pubbliche al quale accedono i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto;

b.2) fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso riscosso dagli attuali gestori permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. ma non si instaura alcun privilegio o comunque vincolo a favore di SORICAL sull'incassato;

b.3) la violazione della normativa sul corretto uso degli incassi ovvero il rifiuto di stipulare accordi al più legittimano ARRICAL ad assumere provvedimenti per definire le modalità di riparto degli incassi ovvero per anticipare il subentro nella gestione operativa dal servizio, nonché, ovviamente, al relativo contenuto, su cui nulla afferma il cronoprogramma;

c) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024, nel descrivere compiutamente le attività in capo a SORICAL e agli attuali gestori nelle more del subentro, fornisce una più analitica disciplina degli accordi operativi, quanto alle parti coinvolte, ai loro obiettivi e al loro contenuto;

18.3.5- Infine, quanto al rapporto intercorrente tra il cronoprogramma (decreto n.9/2023) e il Piano di subentro (decreto n. 1/2024) e segnatamente quanto alle incombenze e agli oneri che gravano sui diversi soggetti coinvolti nelle more della stipula degli accordi operativi, si osserva –peraltro in termini di mero *obiter dictum* essendo la questione definita con la precitata sentenza non definitiva n. 293 del 2024- che, ad onta di una formulazione non sempre perspicua del decreto n. 1/2024 (che si esprime in modo promiscuo in termini di “integrazione” e “modificazione” del precedente decreto senz'altro aggiungere di specifico), da un'approfondita disamina del decreto n. 1/2024 emerge un assetto sostanzialmente

completo (si veda, ad esempio, l'esplicitazione putnuale e completa delle attività poste in capo ai singoli soggetti coinvolti, SORICAL e gestori esistenti) che lo rendono interamente sostitutivo della disciplina previgente. In ogni caso, anche qualora fosse ritenibile un "recupero" della previgente disciplina di cui al decreto n. 9/2023, non si avrebbe comunque alcun contrasto con la disciplina normativa applicabile al caso controverso e agli atti contestati nella presente fase della complessa operazione di subentro, per le ragioni precedentemente esposte, cui si rinvia (v. sopra, §§ 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5).

18.4- Tanto premesso possono essere scrutinati i motivi di ricorso, principiando dal primo.

18.4.1- Il motivo è infondato.

18.4.2- Parte ricorrente denuncia anzitutto illegittimità del provvedimento impugnato rispetto agli artt. 153 e 173 d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono che il gestore subentrante assuma sia gli oneri e gli obblighi, sia le poste attive (es.: riscossione della bolletta e dei crediti) che per le poste passive (es: i mutui e i costi/debiti afferenti alla gestione del servizio medesimo).

Sul punto si osserva, in primo luogo, che dalla ricostruzione dianzi esposta non si rinviene –né l'art. 18-bis della l.r. 10/2022 presuppone o consente– alcun potere di incameramento di SORICAL, nelle more del subentro, nelle poste attive o alcuna chiara imposizione, a carico dei gestori, di privilegiare i crediti di SORICAL.

In secondo luogo, le previsioni sul riparto dell'incassato sono demandate agli accordi operativi e, a tutto concedere, a futuri provvedimenti di ARRICAL, per cui allo stato non sussiste alcun provvedimento lesivo.

18.4.3- Non risulta neanche centrata la dedotta violazione dell'art. 153 e all'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In primo luogo, il subentro "anticipato" nella riscossione di SORICAL nella riscossione è legittimato dall'art. 18-*bis* della l.r. n. 10/2022.

In secondo luogo, i riferimenti normativi invocati da parte ricorrente non risultano perspicui, atteso che dette disposizioni normative disciplinano modalità ed oneri connessi al trasferimento delle dotazioni e del personale al gestore in conseguenza del subentro e dunque presuppongono tale evento, nel caso di specie non ancora intervenuto.

18.4.4- Ancora, contrariamente a quanto assunto dal Comune ricorrente, non è dato evincersi dal piano di transizione (ma neanche, si soggiunge, dal precedente cronoprogramma) alcuna separazione tra la gestione delle passività (in tesi rimaste in capo agli attuali gestori, nelle more del subentro) e quella delle attività (in tesi attratte alla SORICAL).

Gli enti locali, in quanto gestori attuali, devono infatti sobbarcarsi le passività, mentre sulle attività il relativo riparto sarà definito dagli accordi operativi e nulla di specifico, in termini di lesività, è ritraibile dal provvedimento impugnato, il quale, peraltro, precisa che il subentro nella riscossione avviene “per conto”, ossia nell’interesse, degli attuali gestori.

Solo per completezza, discendendo la fatturazione dal P.E.F. e dovendosi presumere tale Piano equilibrato quanto a copertura dei costi del servizio (sia le spettanze di SORICAL sia gli altri oneri), il mero subentro di SORICAL nella riscossione risulta comunque neutro quanto all’equilibrio della gestione tra passività ed attività.

18.4.5- Ancora, non è perspicuo, e comunque è infondato, l’assunto del Comune ricorrente per cui, nell’ipotesi controversa, sussisterebbe un subentro “frazionato” di SORICAL in violazione delle suddette disposizioni normative, stante che:

a) ove per frazionamento si intenda la “scissione” tra le poste attive e le poste passive del servizio e la rispettiva destinazione, per le ragioni anzidette non si riscontra alcuna scissione tra dette poste e dunque alcun frazionamento del servizio;

b) alcun frazionamento sarebbe riscontrabile ove per esso si intenda la scissione tra i diversi segmenti, eventualmente combinato con

l'affidamento di uno o più degli stessi a diversi gestori: difatti, la regolamentazione regionale prevede l'affidamento ad un unico gestore (ossia la SORICAL) del servizio idrico integrato in tutti i suoi segmenti (captazione, adduzione, fognatura, depurazione), come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente (pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti);

c) ove per trasferimento si intenda, infine, la scissione tra attività di riscossione e altre attività del servizio, tale evenienza, oltre ad essere consentita dal precitato art. 18-bis, comunque non attiene all'organizzazione del servizio nelle sue componenti (solo incidentalmente, non appare fuori luogo evidenziare che anche l'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto", ossia nell'interesse, di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte).

d) per completezza, il subentro graduale e per distretti –come previsto dal Piano di transizione- non può essere ovviamente equiparata ad un frazionamento del servizio, sostanziandosi piuttosto in una progressiva implementazione del subentro stesso in funzione delle diverse situazioni e delle relative criticità, che può ben essere ritenuta ragionevole, non essendo eccentrica –né imposta dalla normativa- che il nuovo gestore subentri istantaneamente in tutta la gestione, viepiù in situazioni di particolare complessità come nel sistema idrico integrato.

18.4.6- Sulla dedotta assenza, nel piano di transizione, della regolamentazione transitoria dei rapporti tra SORICAL e gestori esistenti, per garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico, garantendo così le adeguate risorse economiche a tal fine necessarie con riferimento ai soggetti coinvolti (canone di gestione a carico di SORICAL e contributo in

conto capitale a carico di SORICAL), si conclude per l'infondatezza della censura, risultando la questione irrilevante nell'attuale momento.

Difatti, come già diffusamente esposto, non essendo intervenuto alcun subentro di SORICAL nella gestione operativa del servizio, allo stato attuale non è da rinvenirsi alcun mutamento soggettivo nella titolarità della tariffa, e dunque non risultano sostanzialmente applicabili i riferimenti al canone di gestione e al contributo in conto capitale, attinenti invece al momento dell'effettivo subentro.

18.4.7- Da ultimo, non è ammissibile il profilo attinente la violazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (peraltro abrogato dal d.lgs. n. 201 del 23.12.2022) essendo tale doglianza formulata in termini del tutto generici.

18.5- Viene quindi scrutinato il secondo motivo.

18.5.1- Parte ricorrente prospetta l'incostituzionalità dell'art. 18-*bis* della l.r. n. 10 del 2022 rispetto ad una serie di disposizioni della disciplina statale (artt. 147 comma 2, 153 e 173 del d.lgs. n. 152 del 2006), lette alla luce di alcuni parametri costituzionali, nella specie l'art. 117 comma 2, lett. s), Cost. (che attribuisce al legislatore statale la potestà legislativa esclusiva in materia di gestione del servizio idrico integrato, in relazione al quale viene anche contestata la violazione del principio di unicità della gestione e di divieto di subentri frazionati), l'art. 81 Cost. (nel senso che la contestata decisione andrebbe a provocare un grave squilibrio economico-finanziario in capo ai gestori esistenti, certamente votati al dissesto), l'art. 97 Cost. (assumendo violati i canoni di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione) e l'art. 119 Cost. (ritenendosi sussistere un'interferenza con l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa comunale, costretto, per effetto di una disposizione regionale, ad accollarsi costi per la gestione di un servizio affidato ad altro soggetto pubblico).

18.5.2- Le prospettazioni di parte ricorrente sono generiche e comunque infondate, non essendo ritraibili dalle argomentazioni spese dal ricorrente

elementi idonei a dubitare della costituzionalità della disposizione censurata rispetto ai parametri esposti.

18.5.3- In primo luogo, come già osservato (v. § 18.4.3 e § 18.4.4), gli artt. 153 e 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono irrilevanti nella fattispecie presupponendo essi il subentro nella gestione operativa del servizio, nella fattispecie non verificatosi.

18.5.4- Anche il richiamo all'art. 147 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 non è centrato, essendo irrilevante tale disposizione nell'economia dell'odierna controversia.

Difatti, assumendo (come si evince da quanto esposto a pag. 5 dell'atto di motivi aggiunti) che parte ricorrente si riferisca alla violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, in tesi lesi dal subentro di SORICAL nella riscossione (e, sempre in tesi, nelle sole poste attive della gestione), si osserva che l'art. 147 comma 2 si riferisce alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e non alle modalità di subentro nella gestione del servizio idrico integrato.

Peraltro, non è rinvenibile alcuna violazione del principio di unicità della gestione, essendo previsto dal legislatore regionale un unico ambito territoriale, corrispondente all'intero comprensorio calabrese, in riferimento al quale vi è un unico Ente d'Ambito (l'ARRICAL) e l'affidamento del servizio idrico integrato (dunque in tutti i suoi segmenti) ad un unico gestore (ossia la SORICAL).

18.5.5- Ancora, le considerazioni dianzi esposte circa la neutralità dell'art. 18-bis con riferimento alla strutturazione dei P.E.F. o alla modulazione della tariffa e l'assenza di alcuna previsione sull'incameramento o trattenuta automatica di SORICAL sull'incassato rendono irrilevante il riferimento sia all'art. 81 Cost. (anche in termini di paventato dissesto, di cui non è dato comprendere il fondamento) sia all'art. 119 Cost., non comprendendosi come il subentro anticipato nella riscossione vulneri concretamente l'autonomia ivi prevista, trattandosi unicamente di

riscuotere (ma non anche di trattenere) somme sulla base di piani approvati dagli attuali gestori, peraltro allo stato da definire nella sua concreta operatività.

Per completezza, l'avere il Piano di transizione (e ancor prima il cronoprogramma) demandato l'attuazione della disposizione *de qua* all'attivazione di modelli consensuali, è da escludere ogni interesse attuale a contestare la legittimità costituzionale del precitato art. 18-bis nell'ambito dell'odierno giudizio.

18.5.6- Quanto, poi, alla dedotta incostituzionalità, parametrata sull'art. 97 Cost., il punto è esposto in termini del tutto generici e comunque non è dato rinvenire alcuna ipotesi di manifesta incostituzionalità, anche per le ragioni di seguito esposte.

Come da questa osservato nelle proprie memorie difensive (pag. 1 ss. della memoria depositata il 18.5.2023) SORICAL ha evidenziato che il Comune ricorrente le è debitore per la fornitura di acqua all'ingrosso per somme non indifferenti (€ 49.770,86: all. 8 alla produzione del 31.3.2023) e soggiunge che, in generale, gli attuali gestori del servizio hanno accumulato una posizione debitoria significativa nei suoi confronti (oltre € 180.000.000) anche a motivo di un'insufficiente attività di riscossione della tariffa dall'utenza, che si attesta su medie del 35-40% fino a sfiorare il 50% (v. doc. 6 depositato in data 31.3).

Tali affermazioni fattuali, peraltro documentalmente corroborate, non risultano contestate dal Comune ricorrente, che non ha depositato repliche. In tale stato di fatto e anche nell'ottica –che anche il Comune ricorrente condivide- di conseguire una maggiore economicità di gestione, non risulta chiaro dalle allegazioni di parte ricorrente quale sia il *vulnus*, in termini di buon andamento, potenzialmente discendente da un modello organizzativo che, anticipando parzialmente le conseguenze del subentro, consenta al nuovo gestore di riscuotere sin da subito e in modo “centralizzato” la tariffa, riscossa in autonomia ma in modo inefficiente dai singoli gestori,

considerati anche i possibili vantaggi di risultato che –ove ben organizzata ed attuata- detta “centralizzazione” potrebbe arrecare a tutti i soggetti coinvolti (ivi compresi gli attuali gestori) rispetto ad una situazione comunque critica.

18.5.7- In conclusione, il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

18.6- Viene da ultimo scrutinato il terzo motivo.

18.6.1- Parte ricorrente contesta le delibere commissariali n. 9/2022 e n. 12/2022 (e anche la delibera commissariale n. 7 del 21.10.2022) per non essere stati coinvolti gli enti locali nella formazione del loro processo decisionale quantunque partecipanti agli organi di governo dell’ente d’ambito.

18.6.2- Orbene, il riferimento alla delibera commissariale n. 7 del 21.10.2022 è fuori luogo non rientrando detta deliberazione nel perimetro dell’impugnazione e nel relativo oggetto.

18.6.3- Quanto alla deliberazione n. 9/2022 le relative contestazioni sono tardive, ma risulterebbero comunque infondate, come lo sono quanto alla delibera n. 12/2022, atteso che la relativa adozione rientra nelle competenze del Commissario straordinario, che sostituisce gli organi ordinari di ARRICAL fino alla loro costituzione, che a tale momento non constava essere avvenuta.

Non è dunque chiaro a quale titolo il Commissario straordinario avrebbe dovuto, almeno a pena di illegittimità delle determinazioni assunte, compulsare gli enti locali rientranti nel territorio dell’ambito, tenuto anche conto che, per le modalità elettive, non sarebbero neanche individuabili gli enti locali che materialmente avrebbero composto l’organo di governo.

18.6.4- Ad analoga conclusione –assunta per le medesime ragioni- si deve pervenire quanto all’asserita incompetenza all’adozione del decreto commissariale n. 1/2024 (e analogamente, si soggiunge incidentalmente, dei decreti commissariali n.60/2022, 1/2023 e n.9/2023), del decreto

commissariale n. 1 del 2024, di approvazione del Piano di transizione, tutti rientranti nell'ambito delle prerogative commissariali.

Solo per completezza, le argomentazioni di parte ricorrente risultano comunque non consistenti. Da una disamina dei decreti n. 1/2023, 9/2023 e 1/2024 emerge che gli stessi siano stati adottati alla luce di una interlocuzione con gli enti locali e i gestori e al recepimento di talune delle loro istanze, con il che può escludersi l'assenza di una fase *lato sensu* partecipativa.

19- In conclusione, il ricorso e l'atto di motivi aggiunti sono da considerare: -il primo, per la parte residua dopo la sentenza di improcedibilità n.293/24, in parte tardivo e in parte inammissibile e comunque infondato; il secondo infondato.

Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; *cfr.*, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

20- Le spese seguono la soccombenza, vanno riconosciute in favore di SORICAL S.p.A. per essere liquidate come da dispositivo; le difese formali di ARRICAL e della Regione Calabria giustificano la compensazione delle stesse al riguardo; nulla quanto al controinteressato Comune di Scandale non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti così decide:

-dichiara il ricorso introduttivo in parte irricevibile e in parte inammissibile;

-rigetta l'impugnazione proposta con l'atto di motivi aggiunti.

Condanna il Comune di Cortale alle spese processuali che vanno riconosciute in favore di SORICAL S.p.A., liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, compensandole invece quanto alle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO